



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 12/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

01/04/2014 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                 |            |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI  | ANGELO RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO         | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO        | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |

SENTENZA

N°

203

PRONUNCIATA IL:

1/4/14

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11/1/17

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12/10  
depositato il 05/01/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFK010600229 ADDIZ. IRPEF 2005  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. RFK010600229 con il quale per l'anno di imposta 2005 viene richiesta IRPEF su imponibile rivincente dalla presupposta distribuzione di utili in favore del ricorrente da parte di società della quale egli era partecipe nell'anno di riferimento.

Il ricorrente contesta l'atto e sostiene essere illegittimo ed infondata la richiesta per il fatto che gli utili considerati, sono stati attribuiti alla società sulla base di un accertamento induttivo fondato solo su presunzioni, in assenza di condizioni di effettività e non possono costituire per questo fondamento legittimo della loro stessa esistenza.

Sottolinea il ricorrente che l'Agenzia non ha dimostrato che sia avvenuta distribuzione di utili da parte della società e non potendosi sostenere la stessa distribuzione su elementi presuntivi, la stessa non può essere base per richieste di imposte.

Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'accertamento.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio, conferma la piena legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti la Commissione ritiene di non poter condividere gli assunti dell'Agenzia delle Entrate.

L'automatica avvenuta distribuzione di utili conseguiti da una società ai soci, non è fatto accreditabile secondo quanto prospettato dall'Agenzia accertatrice.

Posto, infatti, che una società abbia conseguito utili e che debba distribuirli ai soci, la stessa, in rispetto delle norme del C.C., dovrà formare una delibera assembleare e sottoporre all'approvazione della compagine societaria il piano di distribuzione degli utili predisposto e solo dopo la sua approvazione, la società potrà predisporre il pagamento dei citati utili in favore dei soci, utili che seguendo le norme di chiarezza e trasparenza devono essere accreditati su conti intestati ai soci aventi diritto oppure erogati con assegni bancari o altri mezzi di pagamento similari e con indubbia caratteristica di tracciabilità.

Appare evidente per quanto riassunto, che, attraverso i diversi passaggi voluti oltre che da indispensabili ragioni contabili e societarie anche da diverse norme, sia la società che i soci acquisiscono le certezze ad ognuno appartenenti in relazione alle operazioni della distribuzione degli utili societari.

Nell'azione dell'Agenzia non vi è alcuna dimostrazione delle 'certezze' menzionate per aver fondato la stessa il suo operato solo sulla presunzione dell'avvenuto passaggio di utili dalla società ai soci, ma deve sottolineare la Commissione che trattandosi del trasferimento di valori monetari concreti da un soggetto giuridico ad altro soggetto, tali operazioni devono avere collegamento solo ad effettuazioni concrete non potendosi affidare le stesse a supposizioni o presunzioni o ad altre evenienze empiriche senza fondamento e prove.

Avendo legato l'Agenzia invece la distribuzione di utili solo a ragioni presunte, tale distribuzione deve intendersi come mai avvenuta e dunque non tassabile.

Deve invero rilevare la Commissione che l'Agenzia delle Entrate nell'accertamento notificato all'odierno ricorrente ed oggi in esame, ha solo indicato che "con l'avviso di accertamento notificato alla società [redacted] sono stati accertati maggiori ricavi per euro 341.376" e per gli stessi, l'accertatore, non ha esposto alcuna motivazione e non ha offerto alcuna documentazione a sostegno del suo assunto talché i riferimenti a tali maggiori ricavi potrebbero apparire come identificati dall'Agenzia quali concretamente formati ed esistenti.

Ritiene la Commissione che ancora prima di attribuire al socio ricorrente un utile societario, l'Agenzia avrebbe dovuto dimostrare anche nell'accertamento del socio, la concreta produzione di utili da parte della società e ne avrebbe dovuto dimostrare anche la quantificazione così da

Ag. 12/11 f. 2 = ~~XXXXXXXXXX~~

non lasciare dubbi sulla eventuale esistenza concreta degli utili, della reale distribuzione degli stessi e sulla tassazione dei medesimi dopo l'avvenuto trasferimento ad ogni singolo socio.

L'Agenzia ha ritenuto di non dover provare alcunché sui fatti societari, ma così operando ha sostanzialmente lasciato le sue azioni prive di supporto probante e di credibilità, azioni che per essere rimaste a livello di presunzioni semplici, non possono essere convalidate.

Per quanto riportato le richieste del ricorrente devono essere confermate.

L'importanza della materia trattata è ragione valida per compensare interamente tra le parti in causa e spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===compesa le spese.

Deciso il 1/4/2014

Il Giudice Relatore  
(Saverio Tagano)

Il Presidente  
(Angelo Silvestri)